



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 28/06/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 19.7.2017, preceduto da reclamo consegnato il 20.4.2017, la ricorrente espone, con l'assistenza di un professionista, di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 7.8.2015, il contratto di prestito personale n. 15226094, per l'importo di € 8.000,00, da restituire in 84 rate mensili di € 177,76 ciascuna.

Afferma di aver compreso solo di recente, dopo un contatto con un'operatrice, che in realtà l'importo finanziato è pari a € 9.535,38, poiché il finanziamento prevedeva la sottoscrizione di una polizza assicurativa; precisa che se fosse stata edotta esaurientemente in merito alle condizioni contrattuali, avrebbe informato l'intermediario di godere già di una polizza sanitaria connessa al proprio contratto di lavoro.

Sostiene che tale circostanza, e cioè la "inutilità" di tale polizza, lascia intendere come la sottoscrizione della stessa non le sia stata adeguatamente spiegata e fosse condizione obbligatoria per la concessione del finanziamento.

Evidenzia che, tenuto conto del costo della polizza, il tasso di interesse del contratto di prestito stipulato è palesemente usurario.

Non formula un'esplicita domanda al Collegio.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente conferma che in data 7.8.2015, la ricorrente ha stipulato il contratto di prestito personale n. 15226094, per un importo finanziato di euro 9.535,38, oltre interessi convenzionali pattuiti ed oneri accessori, da rimborsare in 84 rate mensili di € 177,6 cadauna (salvo la prima rata, maggiorata dell'imposta di bollo *ex lege*, pari a € 16,00).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il finanziamento è stato erogato al TAN fisso del 13,40 % e TEG pari al 17,97%, a fronte di un tasso soglia, vigente nel periodo di riferimento, pari al 18,425%.

Evidenzia che in sede di stipula contrattuale, la ricorrente ha facoltativamente aderito alla Convenzione assicurativa n. CL/11/043 "Creditor Protection Insurance", per un premio di € 695,38, e alla Convenzione assicurativa n. AH/15/031 "Medical Protection", per un premio di € 840,00.

Afferma che tali coperture assicurative sono facoltative, come risulta dalla documentazione contrattuale e come reso noto alla ricorrente anche durante i colloqui preliminari all'istruttoria della richiesta di finanziamento da parte degli addetti alla rete commerciale nonché attraverso la documentazione precontrattuale.

Per garantire una maggior consapevolezza della cliente sulla facoltatività delle polizze, nel contratto è stato indicato il TAEG calcolato con e senza l'inclusione del relativo costo, pari rispettivamente al 22,35% e al 15,05%. In entrambi i casi il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando dodici mesi di durata uguale, ai sensi del D.M. del Ministro del Tesoro del 6.5.2000.

Afferma inoltre che il TEG del finanziamento era, all'atto della stipula, al di sotto della soglia oltre il quale il tasso è considerato usurario. Precisa che, in ossequio alle "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*", emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009", nel calcolo del TEG del finanziamento è stato incluso il costo della "Creditor Protection Insurance" n. CL/11/043; non è stato invece incluso quello della copertura assicurativa Medical Protection n. AH/15/031, trattandosi di polizza di natura "indennitaria" e quindi di copertura assicurativa "non connessa" al finanziamento.

Evidenzia infine come le caratteristiche di "connessione" o "contestualità" delle polizze non costituiscano di per sé prova dell'"obbligatorietà" delle coperture assicurative, che deve invece essere dimostrata da parte ricorrente attraverso riscontri oggettivi.

Aggiunge che non è stato restituito alla ricorrente alcun premio giacché, ad oggi, la garanzia sottoscritta è ancora in essere e rimarrà attiva sino alla naturale scadenza del contratto di assicurazione.

Chiede che venga accertata la legittimità delle condizioni finanziarie applicate al contratto di prestito personale n. 15226094 e che vengano respinte le domande avanzate dalla parte ricorrente.

L'intermediario integrava le controdeduzioni, facendo riferimento alle decisioni del Collegio di Coordinamento in materia di TAEG n. 10617,10620 e 10621 del 12.9.2017 ed evidenziando di aver offerto, nei mesi di agosto e settembre 2015, finanziamenti con condizioni economiche simili a quelle del contratto di finanziamento in questione, a clienti con il medesimo *scoring* della ricorrente, senza la previsione di coperture assicurative.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che la ricorrente si limita nel ricorso, come peraltro già nel reclamo, a lamentare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di prestito personale in questione, enunciando quindi la situazione giuridica giustificatrice della domanda (*causa petendi*) senza farvi seguire l'enunciazione del provvedimento o del bene richiesto (*petitum*).

Appare peraltro ragionevole ritenere implicita nel ricorso quantomeno la domanda di accertamento dell'usurarietà del prestito in questione.

Ciò premesso deve dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda.

Difatti, la ricorrente si è limitata in sostanza ad affermare che il TEG contrattuale del finanziamento, se calcolato includendo i costi assicurativi, sarebbe stato superiore al tasso



soglia dell'usura vigente alla data di stipula del contratto. A fronte di tale asserzione, la ricorrente non ha tuttavia chiarito se lamenti la mancata inclusione nel TEG del costo della sola polizza n. AH/151031 "Medical Protection", cui sembra fare specifico riferimento, o anche di quello della polizza CL/11/043 "Creditor Protection Insurance", anch'essa stipulata contestualmente alla stipula del contratto di prestito. Non ha inoltre indicato a quanto ammonta il TEG del finanziamento includendo il costo delle polizze (o della singola polizza n. AH/151031) e quale metodo è stato utilizzato per calcolarlo né ha allegato un prospetto di ricalcolo del TEG calcolato includendo il costo delle polizze. Non ha infine allegato al ricorso copia del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, relativo alla *"Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura"* per il trimestre di riferimento (*"crediti personali"*/trimestre 1.7.2015-30.9.2015).

In sostanza la domanda della ricorrente appare volta a sollecitare lo svolgimento, da parte dell'Arbitro, di un'attività di tipo consulenziale secondo la quale dovrebbe essere l'Arbitro stesso ad incaricarsi della verifica dell'eventuale usurarietà del TEG contrattuale. Sennonché richieste di tal genere sono costantemente reputate inammissibili da questo Collegio (v. ad es. le decisioni nn. 261/2014, 3761/2015, 4248/2015 e 11233/2016), posto che (come affermato nella pronuncia da ultimo elencata) *"il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., non può essere supplito da quest'Arbitro mediante lo svolgimento di un'attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico contabile, la quale non è peraltro contemplata dall'art. 128-bis t.u.b., né dai regolamenti delegati della Banca d'Italia e del CICR"*.

Merita comunque evidenziare come la domanda volta ad accertare l'usurarietà del finanziamento *de quo* risulterebbe comunque infondata nel merito considerato che, ai fini del calcolo nel TEG, non si potrebbe tener conto del costo della polizza AH/151031 "Medical Protection", trattandosi, come risulta dalla documentazione prodotta dall'intermediario convenuto, di polizza non a copertura del credito, di carattere "sanitario", non connessa quindi all'erogazione del finanziamento.

Con la recente decisione n. 250/18 il Collegio di Coordinamento ha affermato che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e che la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione. Il Collegio ha precisato peraltro che tale presunzione *"... potrà essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.) ..."*.

Inoltre, quanto alla polizza CL/11/043 CPI, si rileva che comunque, anche includendo il relativo costo nel calcolo del TEG (nonché quello delle spese di istruttoria e delle spese di incasso rata), il TEG del finanziamento risulta pari al 18,34% e quindi inferiore al tasso soglia del periodo, pari al 18,42%.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA